

**Oggetto:** soppressione del passaggio a livello al km 29+041 della linea Torino-Modane mediante costruzione di un cavalcavia al km 29+195 in Comune di Chiusa di San Michele  
Proponente: Rete Ferrovia Italiana S.p.A.  
Procedura di Verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.  
Esclusione della fase di valutazione di impatto ambientale

## Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e Gestione attività estrattive

### **Premesso che:**

- in data 09/05/2002 la società Rete Ferrovia Italiana S.p.A., con sede legale in P.zza Croce Rossa 1 - 0161 Roma P.I. 01008081000, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 14/12/98 n.40 e s.m.i. -Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione- relativamente al progetto di soppressione del passaggio a livello al km 29+041 della linea Torino-Modane mediante costruzione di un cavalcavia al km 29+195;
- il citato progetto è sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 30/05/2002 è stato pubblicato sul BUR l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- in data 26/06/2002 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio 5 - Torino (convocata ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.).

### **Rilevato che:**

- l'intervento in progetto è ubicato nel Comune di Chiusa di San Michele;
- l'intervento ha lo scopo di eliminare un passaggio a livello sostituendolo con la costruzione di un cavalcavia;
- l'area su cui insiste il progetto è gravata dai seguenti vincoli:
  - vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89
  - vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs. 490/99 art. 146 del lett. C per la presenza di una fascia di tutela di 150 m dai corsi d'acqua
- l'intervento è oggetto di Convenzione in corso di approvazione dall'Amministrazione del Comune di Chiusa San Michele e dalla Provincia di Torino
- il progetto prevede le seguenti opere:
  - cavalcavia a tre luci, della lunghezza ognuna di 18 m circa e della larghezza di 12,30 m circa, posto alla progressiva chilometrica 29+195 della linea Torino-Modane
  - rotatoria per l'incanalamento del traffico in intersezione della S.S. 25
  - rotatoria per l'incanalamento del traffico in intersezione della S.P. 200, con predisposizione, secondo il progetto esecutivo da redarsi dalla Provincia, delle opere necessarie per la realizzazione dell'impianto di illuminazione e di una presa d'acqua posizionata nell'isola centrale
  - opere necessarie per l'incanalamento, l'attraversamento della sede ferroviaria mediante idonea condotta e successivo scarico nell'adiacente fiume Dora Riparia, di n°2 tombini sottopassanti il sedime S.S. 25 ed interessati della realizzazione delle opere sostitutive

### **Considerato che:**

- dal punto di vista della pianificazione e programmazione:
  - il progetto non rientra in aree protette;
  - l'intervento è realizzato su terreni attualmente individuati dal Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) come terreni agricoli;
  - l'intervento è oggetto di variante al PRGC in corso di approvazione;
  - il progetto per circa metà del percorso e per la rotatoria della SP 200 ricade nella fascia B individuata dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e in minima parte in fascia A;
- dal punto di vista progettuale e tecnico:
  - l'intervento viene realizzato su terreno prevalentemente pianeggiante;
  - non sono previsti scavi in profondità;
- dal punto di vista ambientale si rileva che:
  - sono segnalati numerosi episodi di allagamento, alluvionamento e danneggiamento di infrastrutture, ponti e attraversamenti

- e minacce all'abitato di Chiusa S. Michele;
- la presenza di falda superficiale in corrispondenza delle aree interessate dal progetto può favorire la permanenza dell'acqua sul suolo;

### **Ritenuto**

di escludere il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n.40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

- in fase di progettazione definitiva dovrà essere sviluppata, ad opera del soggetto proponente, la valutazione della compatibilità idraulica dei manufatti in progetto secondo quanto stabilito dall'art. 38 del citato PAI e della specifica Direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" approvata con deliberazione n. 2/99 del Comitato Istituzionale;
- nella realizzazione della struttura dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a fare in modo che essa non determini o favorisca l'accumulo di acqua sul suolo, episodi di allagamento, alluvionamento e danneggiamento delle strutture;
- sia effettuato uno studio dei flussi di traffico nelle condizioni attuali e di evoluzione future atto a verificare l'influenza della rotatoria prevista sulla SS25;
- il terreno vegetale rimosso durante l'attività di scotico dovrà essere accantonato, protetto e riutilizzato per gli interventi di ripristino;
- in fase di cantiere dovranno essere adottate le opportune misure al fine di limitare il più possibile le emissioni di polveri, soprattutto in prossimità delle abitazioni;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale

Vista la legge regionale 14/12/1998 n. 40

Visto il D.Lgs 29/10/1999 n. 490

Vista la legge 26/10/1995 n. 447

Vista la L.R. 9/8/1989 n. 45

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. Di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 40 del 14/12/1998, il progetto di soppressione del passaggio a livello al km 29+041 della linea Torino-Modane mediante costruzione di un cavalcavia al km 29+195 presentato dalla società Rete Ferrovia Italiana S.p.A., dalla fase di valutazione di impatto ambientale (art.12 della L.R. n.40 del 14/12/1998 e s.m.i.), subordinatamente alle seguenti condizioni che dovranno essere opportunamente verificate per gli aspetti tecnico-progettuali e gestionali nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto definitivo:
  - in fase di progettazione definitiva dovrà essere sviluppata, ad opera del soggetto proponente, la valutazione della compatibilità idraulica dei manufatti in progetto secondo quanto stabilito dall'art. 38 del citato PAI e della specifica Direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" approvata con deliberazione n. 2/99 del Comitato Istituzionale;
  - nella realizzazione della struttura dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a fare in modo che essa non determini o favorisca l'accumulo di acqua sul suolo, episodi di allagamento, alluvionamento e danneggiamento delle strutture;
  - sia effettuato uno studio dei flussi di traffico nelle condizioni attuali e di evoluzione future atto a verificare l'influenza della rotatoria prevista sulla SS25;
  - il terreno vegetale rimosso durante l'attività di scotico dovrà essere accantonato, protetto e riutilizzato per gli interventi di ripristino;
  - in fase di cantiere dovranno essere adottate le opportune misure al fine di limitare il più possibile le emissioni di polveri, soprattutto in prossimità delle abitazioni;

2. Di dare atto che si è provveduto a dare informazione circa l'assunzione del presente atto all'Assessore competente

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 19/07/2002

Il Dirigente del Servizio  
*dott.ssa Paola Molina*